

## **FAQ concernente Art 2, comma 5 del Regolamento 5/2022**

“Nei punti vendita esclusivi, così come nei punti vendita non esclusivi, si può vendere qualsiasi altro prodotto diverso dai quotidiani e periodici e si può svolgere qualsiasi attività di servizio a favore di soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente, inclusa l'attività di informazione, accoglienza turistica e somministrazione di alimenti e bevande. Gli edicolanti possono destinare, su suolo pubblico, una parte della superficie di vendita non superiore al 50%, allo svolgimento di tali attività nonché alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti del territorio, prodotti tipici e prodotti alimentari, confezionati e non, non deperibili o che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, incluse le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, prodotti del settore non alimentare. Ai fini della valutazione dei requisiti igienico sanitari le attrezzature di esposizione finalizzate alla commercializzazione di tali prodotti sono assimilate a banchi temporanei”.

### **Domanda:**

Il Comune di Fano domanda quanto segue:

“applicando il Regolamento, sembrerebbe che il 50 % della superficie del chiosco debba essere destinata alla vendita della stampa di quotidiani e periodici, mentre l'altro 50 % della superficie possa essere utilizzata per lo svolgimento di altre attività (ovviamente nel rispetto delle specifiche norme di settore, es. igieniche sanitarie). Trattandosi di spazi molto ridotti (circa 30 mq) i titolari delle attività ci chiedono di poter suddividere gli spazi interni (pur nel rispetto dei vincoli inerenti la vendita dei "giornali" ) senza applicare rigidamente la percentuale del 50%, in quanto sembrerebbe che detta disposizione sia da riferirsi al suolo pubblico ma all'esterno del chiosco. Si chiede se tale interpretazione risulta corretta”.

### **Risposta:**

**Il comma 5 dell'art. 2 del regolamento 5/2022 si applica solo alle ipotesi di occupazione di suolo pubblico. La superficie "esterna" su suolo pubblico non può essere superiore al 50 % della superficie di vendita totale. La suddetta disposizione pertanto non si applica alla suddivisione degli spazi interni. L'interpretazione fornita dal comune risulta corretta.**